



## ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 14 DEL 27/02/2018

### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 12 in data 26/02/2018, con la quale, a causa dei fenomeni meteorologici eccezionalmente avversi in atto ed a seguito delle determinazioni assunte presso il Comitato Operativo di Viabilità della Prefettura di Ancona, si disponeva nello scalo marittimo di Ancona, per le aree della Facility 2A, della Facility 2B e per la zona doganale della darsena Marche, l'interdizione immediata alla pubblica circolazione veicolare nonché a qualunque operazione di sbarco ed imbarco delle unità navali, ciò nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e di sicurezza fisica dei lavoratori;
- **PRESO ATTO** delle notizie aggiornate e delle conseguenti determinazioni assunte presso il Comitato Operativo di Viabilità della Prefettura di Ancona riunitosi in data odierna, in particolare per quanto concerne la lieve attenuazione dei suddetti fenomeni meteorologici;
- **TENUTO CONTO** dei vari interventi ad oggi attuati per lo sgombero dalla neve e la messa in sicurezza degli spazi di viabilità nelle zone portuali di cui sopra;
- **RITENUTO** alla luce di quanto sopra, anche sulla base dei confronti con il locale Comando della Capitaneria di Porto e con le altre forze di polizia aventi competenze nello scalo portuale in questione, di poter al momento consentire nel medesimo scalo, pur limitatamente alle sole aree della Facility 2A e della Facility 2B, per le sole unità navali già ivi in ormeggio, le operazioni di sbarco ed imbarco, con possibilità di transito ed uscita dalle stesse aree di facilities per i soli autoveicoli e per altri veicoli trasportanti derrate alimentari in regime ATP purché dotati dei dispositivi antineve dovuti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

#### Art. 1

Con decorrenza immediata, è revocata l'interdizione già disposta, con precedente Ordinanza di questa Autorità n. 12/2018 nelle premesse richiamata, relativamente alle



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

operazioni di sbarco e di imbarco, ciò limitatamente alle sole unità navali già in ormeggio nelle aree della Facility 2A e della Facility 2B.

In deroga alla suddetta ordinanza, sono altresì consentiti il transito e l'uscita dalle stesse aree di facilities per i soli autoveicoli e per i veicoli trasportanti derrate alimentari in regime ATP, purché dotati dei dispositivi antineve dovuti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

#### **Art. 2**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali e gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto interessato.

#### **Art. 3**

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**D'ORDINE DEL PRESIDENTE**

*PER TEMPERA RECA/ASSETTI 24*  
**IL DIRIGENTE TECNICO**  
*(Ing. Gianluca Pellegrini)*